REGOLAMENTO (CEE) N. 3230/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1983

relativo alla fornitura di granturco al Catholic Relief Services a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 26 aprile 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 500 tonnellate di cereali al Catholic Relief Services a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982 ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (8) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(8) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1982.
2. **Beneficiario :** Catholic Relief Services (El Salvador).
3. **Luogo o paese di destinazione :** El Salvador.
4. **Prodotto da mobilitare :** granturco.
5. **Quantitativo totale :** 1 500 tonnellate.
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**

   Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**

   a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;

   b) tenore di umidità : 15 % ;

   c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
   — percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
   — percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
   — percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
   — percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento :**

    — in sacchi nuovi :
      — qualità dei sacchi : tessuti sintetici ;
    — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
      « MAÍZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN EL SALVADOR / CATHWEL / ACAJUTLA ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Acajutla.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 29 novembre 1983, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 10 dicembre 1983 al 10 gennaio 1984.
17. **Importo della cauzione :** 6 ECU/t.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.